

REGOLAMENTO PER LA CURA, L'UTILIZZO E LA GESTIONE CONDIVISA DELLO SPAZIO AB23

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina la cura, l'utilizzo, la gestione e la manutenzione dello spazio condiviso (di seguito "AB23") come polo culturale in sinergia con il quartiere nel quale è inserito, da parte dei soggetti sottoscrittori del Patto di collaborazione "AB23 – uno spazio culturale per la comunità", nel rispetto dei principi di collaborazione, equità e responsabilità condivisa e in ottica di valorizzazione e stimolo di una comunità culturale in grado di far vivere il quartiere quale luogo vivo di relazione, pensiero e partecipazione.

Art. 2 – Soggetti aderenti

1. Tutti i soggetti firmatari del Patto di collaborazione "AB23 – uno spazio culturale per la comunità", raggruppati nell'ambito del presente patto nel gruppo "AB23 – Connessioni Creative", aderiscono alle regole contenute nel presente Regolamento per la cura, l'utilizzo e la gestione condivisa dello spazio AB23.
2. Inoltre, chiunque fruisca dello spazio, sia in termini di pubblico fruitore delle attività, sia in termini di realtà che arricchisce l'offerta culturale, artistica e aggregativa di AB23, in linea con gli obiettivi del Patto e secondo le modalità definite sia nel Patto stesso (artt. 3 e 4) sia nel presente regolamento, aderisce alle regole condivise per l'utilizzo di AB23.
3. Con cadenza annuale si opererà una ricognizione delle disponibilità di altri soggetti a contribuire operativamente al perseguimento degli obiettivi del patto, con nuovi apporti artistici e culturali, in modo da aggiornare eventualmente il gruppo di lavoro e la programmazione, fermo restando che le attività realizzate devono essere senza scopo di lucro, gratuite e/o a prezzo accessibile, e che eventuali entrate ulteriori rispetto a quelle necessarie per la copertura delle spese vive di realizzazione dell'attività devono essere reinvestite nel patto stesso.

Art. 3 – Accesso agli spazi da parte del pubblico

Per garantire apertura e visibilità alle attività dello spazio AB23 i soggetti sottoscrittori si impegnano organizzare e pubblicizzare con regolarità appuntamenti per avvicinare al mondo della produzione culturale i residenti, gli esercenti vicini e il "pubblico generico", anche attraverso momenti "dietro le quinte" in modalità "uditore".

Art. 4 – Principi generali di utilizzo

1. AB23 è destinato allo svolgimento di attività culturali, sociali e ricreative in conformità a quanto previsto dal patto di collaborazione "AB23 – uno spazio culturale per la comunità".
2. Ogni soggetto si impegna a utilizzare AB23 in modo corretto, rispettoso delle persone, delle strutture e delle attrezzature presenti.
3. È vietato l'uso di AB23 per attività non coerenti con le finalità del patto di collaborazione.
4. AB23 è gestito in forma orizzontale e partecipata. Ogni soggetto ha pari diritti e pari doveri.
5. La cura di AB23 è considerata parte integrante delle attività culturali.

Art. 5 – Organizzazione e coordinamento del calendario ordinario

1. I Soggetti nominano un **Comitato di Gestione** composto da un rappresentante per ciascuna realtà, come stabilito all'art. 4 del Patto di collaborazione e come meglio definito all'art 7 del presente regolamento.

2. Il Comitato di Gestione coordina il calendario di attività dello spazio, approva gli eventi straordinari e supervisiona la gestione delle eventuali spese comuni.
3. Il comitato di Gestione assume le decisioni preferibilmente all'unanimità. Qualora, dopo due riunioni convocate sul medesimo argomento, non sia possibile raggiungere l'unanimità, la decisione è assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Comitato. Restano soggette all'unanimità le decisioni relative a: proposte di modifica al presente patto e regolamento, che dovranno essere condivise, discusse e approvate dall'Amministrazione comunale, assunzione di impegni economici straordinari eccedenti l'ordinaria gestione. Qualora il dissenso comporti il rischio di compromettere la buona riuscita del patto, ciascun componente può richiedere un tavolo di mediazione con il Comune di Vicenza.
4. Ogni soggetto aderente al Patto e promotore delle attività in essere è responsabile di AB23 durante lo svolgimento dell'attività e fino al ripristino delle condizioni di ordine e pulizia.
5. Eventuali danni causati durante lo svolgimento di un'attività, per colpa o dolo del soggetto responsabile dell'attività, sono a carico dello stesso.
6. Lo spazio non è dotato di arredi e dotazione tecnica di base. È compito del Comitato di gestione definire insieme al Comune, anche con verifiche annuali, i materiali necessari per lo svolgimento ordinario del progetto. Ogni soggetto che accede allo spazio per organizzare un'attività può usufruire gratuitamente dei materiali messi a disposizione all'interno del Patto. Eventuali altri materiali necessari per le diverse attività saranno autonomamente gestiti dai diversi soggetti firmatari del patto, previo accordo tra loro.

Art. 6 – Utilizzo di AB23 per attività ed eventi straordinari

1. Ogni soggetto può organizzare in AB23 attività ed eventi straordinari, rispetto all'ordinario calendario, previa comunicazione e accordo con il Comitato di Gestione.
2. Ogni soggetto aderente al Patto e promotore delle attività in essere è responsabile di AB23 durante lo svolgimento dell'attività e fino al ripristino delle condizioni di ordine e pulizia.
3. Eventuali danni causati durante lo svolgimento di un'attività, per colpa o dolo del soggetto responsabile dell'attività, sono a carico dello stesso.
4. Ogni soggetto che accede allo spazio per organizzare un'attività può usufruire gratuitamente dei materiali messi a disposizione all'interno del Patto. Può inoltre dotarsi autonomamente di eventuale altro materiale necessario per le diverse attività, avendo cura di rimuoverlo al termine dell'iniziativa.

Art. 7 – Comitato di gestione

1. Ai sensi dell'art. 4 del Patto di collaborazione, è istituito un **Comitato di gestione**, composto da un referente per ciascun soggetto firmatario o suo delegato.
2. Le persone componenti il Comitato di Gestione sono portavoce delle istanze, idee e proposte dei soggetti che rappresentano e improntano i rapporti secondo la massima collaborazione. La composizione del Comitato di gestione non è rigida, ma la persona referente di ciascun soggetto firmatario può variare a seconda delle tematiche da affrontare in sede di riunione. La composizione viene inoltre aggiornata annualmente in ragione di eventuali nuove adesioni.
3. Il comitato:
 - coordina l'uso dello Spazio;
 - approva annualmente il calendario delle attività;
 - definisce e supervisiona le entrate e le uscite comuni, quali spese straordinarie comuni per garantire la cura e la valorizzazione dello spazio e delle attività co-organizzate da tutti i soggetti e gestisce le modalità di approvvigionamento dei materiali necessari alla conduzione dello spazio;
 - monitora il rispetto del presente regolamento;
4. Il comitato si riunisce con cadenza mensile e ogni volta che se ne ravvisi la necessità. La richiesta di riunione straordinaria può essere effettuata da ciascuno dei membri del comitato di gestione.

Art. 8 – Attività e responsabilità

1. Il soggetto che propone e organizza un'attività ne è responsabile dal punto di vista organizzativo, logistico, di sicurezza e della cura dello spazio.
2. Al termine dell'evento, lo spazio deve essere riconsegnato in condizioni di ordine e pulizia adeguate.
3. Eventuali danni provocati per colpa, dolo o incuria da parte di uno dei soggetti sono a carico dello stesso.
4. Il costo di eventuali interventi urgenti per danni non imputabili a uno dei soggetti verrà preso in carico dal Comitato di Gestione con un massimo di copertura consentita a soggetto fino a euro 300 (l'importo è aggiornabile annualmente e inserito nella rendicontazione periodica). In caso di intervento urgente di manutenzione straordinaria sarà compito del Comitato di Gestione informare il Comune.

Art. 9 – Gestione economica e autofinanziamento

9.1 Spese ordinarie e straordinarie

1. Le spese per i piccoli interventi di manutenzione ordinaria (sostituzione di lampadine a esclusione dei corpi illuminanti per i quali servono attrezzature specifiche, sistemazione delle prese elettriche, gestione ordinaria del bagno) sono a carico dei soggetti sottoscrittori del patto. Gli oneri per la sicurezza e le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune.
2. Le spese ulteriori (pulizie, materiali tecnici o altro) sono a carico di ogni soggetto in base alle attività organizzate.
3. Nel caso di comunicazione condivisa le spese sono ripartite in parti uguali tra tutti i soggetti, salvo diverso accordo.
4. Il Comitato di Gestione redige un rendiconto economico semestrale, ai sensi dell'art 5 del patto.
5. Restano a carico del Comune di Vicenza, in qualità di proprietario dell'immobile, gli interventi di manutenzione straordinaria relativi ai locali e agli impianti, nonché quelli che, per natura, entità o causa, non siano riconducibili alla normale gestione o al corretto utilizzo da parte del soggetto gestore, compresi gli interventi resi necessari da vetustà, normale usura, vizi o difetti, guasti strutturali o impiantistici, eventi accidentali non imputabili al gestore e adeguamenti normativi.

9.2 Spese relative agli eventi

1. Le spese direttamente connesse a un'attività o evento (pulizie straordinarie, sicurezza, materiali, smaltimento rifiuti, ecc.) sono a carico del soggetto organizzatore.
2. Qualora un'attività o evento sia organizzata congiuntamente da più soggetti, le spese sono ripartite tra le stesse secondo accordi preventivi.
3. I materiali tecnici e comunque funzionali e necessari specificamente per le singole attività ed eventi sono a carico del soggetto organizzatore.

9.3 Gestione delle entrate e fondo comune

1. Ai sensi dell'art. 11 del *Regolamento comunale per la gestione dei Patti di collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni*, eventuali entrate generate dalle attività poste in essere nello spazio AB23 sono finalizzate all'autofinanziamento e a garantire la sostenibilità del patto di collaborazione, garantendo la massima trasparenza in merito alla destinazione di tali risorse e al loro corretto utilizzo, attraverso la puntuale rendicontazione economica semestrale, parte integrante del rendiconto analitico della gestione, ai sensi dell'art. 5 del patto. Il Comitato di Gestione monitora e garantisce il corretto utilizzo e la puntuale rendicontazione delle eventuali entrate.

2. Per le attività e le iniziative che prevedono un contributo da parte dei fruitori, le rispettive entrate sono destinate alla copertura delle spese vive documentate legate alla realizzazione delle stesse.
3. È istituito un fondo comune per la gestione di eventuali entrate eccedenti rispetto alla copertura delle spese vive documentate legate alla realizzazione delle singole attività ed eventi.
4. Il fondo comune è utilizzato esclusivamente per le spese comuni approvate, e in particolare relative a:
 - la copertura delle spese di manutenzione ordinaria;
 - la copertura delle spese di comunicazione;
 - migliorie finalizzate alla fruizione pubblica dello spazio come l'acquisto o il noleggio di arredi e dotazioni tecniche condivise.
5. In caso uno dei soggetti sottoscrittori decida di ritirarsi dal patto di collaborazione prima dei termini della scadenza della programmazione annuale in corso, sarà comunque responsabile della copertura delle spese a suo carico per il periodo di attività e di calendario in corso.

Art. 10 – Responsabilità e sicurezza

1. Ogni soggetto è responsabile nell'ambito proprie iniziative delle attività svolte e delle persone coinvolte durante l'utilizzo dello spazio.
2. Gli utilizzatori dello spazio devono attenersi alle indicazioni impartite in materia di sicurezza, igiene, prevenzione e convivenza.
3. Lo Spazio AB23 deve rimanere accessibile, sicuro e accogliente per tutte e tutti.

Art. 11 – Controversie

In caso si rilevino difficoltà o criticità nell'attenersi ai contenuti del presente regolamento e del patto sottoscritto, saranno convocati tavoli di confronto, anche alla presenza dell'Amministrazione comunale, per individuare soluzioni condivise. Nel caso in cui l'esito di questi tavoli non sia positivo, è facoltà del Comune, sentiti i componenti del Comitato di gestione, sospendere le attività che non risultino in linea con gli obiettivi del patto.

Art. 12 – Modifiche al regolamento

Il presente regolamento può essere modificato solo con l'approvazione all'unanimità dei soggetti aderenti, raccolto il parere favorevole dell'amministrazione comunale.